

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Ufficio Supporto Giuridico per l'Attività Faunistico-Venatoria
ed Ittico-Sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ
dpd023@pec.regione.abruzzo.it
antonella.gabini@regione.abruzzo.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it), Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it) e Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 06-5007..2711 - e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 263972 dell' 8 luglio 2022 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica (comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Peraltro le recenti modifiche degli artt. 9 e 41 della Carta Costituzione attribuiscono ulteriore importanza ai temi della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, avendo il Parlamento inserito questi obiettivi tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Da ciò deriva

che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi *taxa*, lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni critiche nei casi in cui si possa intravedere un possibile nocumento allo stato di conservazione di determinate entità faunistiche a partire da quelle che versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.

Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso *taxon* possa in alcuni casi risultare anche significativamente diverso in relazione all'ambito geografico considerato (globale, europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all'ambito locale.

Il calendario venatorio della Regione Abruzzo per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia diversi elementi di novità in senso positivo rispetto agli analoghi documenti presentati negli anni scorsi. Come richiesto da Ispra, i periodi di apertura e chiusura della caccia agli Anatidi, Rallidi e Limicoli e ai Turdidi (Tordo bottaccio, T. sassello e Cesena) rispettano le indicazioni contenute nel *Key Concepts Document* 2021, inoltre viene escluso il prelievo della Tortora selvatica, specie che versa in condizioni di criticità, e si prevede la riduzione del carniere massimo giornaliero e stagionale dell'Allodola. Anche l'apertura generale della caccia per la quasi totalità delle specie viene posticipata all'1 ottobre. Di tutto ciò si esprime apprezzamento.

Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, ISPRA si richiama al documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso

principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1). Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT) delle *Red List of Birds* mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni *taxa* lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities* e, successivamente, con il reporting sull' art. 12 della Direttiva 2009/147CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee *European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere in parola si è fatto riferimento al documento su: *Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Si rammenta altresì che l'art. 18, c 2, della L. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda l'Allodola si è fatto riferimento alla recente comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica inviata alle regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all'applicazione delle misure previste dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018 e reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Preapertura e apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022

Nulla osta alla preapertura della caccia al 10 e 11 settembre e all'apertura al 18 settembre a **Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia** nella forma esclusiva dell'appostamento in settembre.

In merito alla prevista apertura alla **Quaglia** e al **Fagiano** il 24 e 25 settembre, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all'1° ottobre 2022. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna, Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, (*Hunttable bird species under the*

Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021), riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Date di chiusura della caccia e carniere

Relativamente all'applicazione del "Piano di gestione nazionale per l'**Allodola**", richiamata nella nota Ministeriale citata in premessa, si osserva che la Regione Abruzzo ha trasmesso regolarmente i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori per le passate stagioni venatorie fino a quella 2020-2021, tuttavia non ha trasmesso alcuna informazione riguardo ad attività svolte per il primo obiettivo del Piano di gestione ossia il 'miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi' che al momento sembra quindi inattuato. In attesa di ricevere le informazioni sulle attività avviate dalla Regione per dare piena applicazione al primo obiettivo del Piano, lo scrivente Istituto condivide la riduzione prospettata dei carnieri giornaliero e stagionale a 5 e 25 allodole. Si richiede di correggere il refuso della nota 10 a pagina 12 della bozza di calendario venatorio dove si legge: "carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per ogni cacciatore".

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023, periodo di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento "*Key Concepts*", va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità che preveda una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

La caccia alla **Starna** nel corso dell'intero arco temporale di prelievo, va subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

La **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata recentemente confermata nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie prevedendo di anticipare la chiusura al 31 ottobre 2022

Per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia al **Colombaccio** al 10 febbraio 2023 si osserva che la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie indicato nel documento "*Key Concepts*". Inoltre la specie risulta ampiamente diffusa sul territorio nazionale e presenta uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il

rischio di disturbo per altre specie sensibili. L'estensione del periodo di caccia appare misura tecnicamente accettabile e non risulta in contrasto né con le indicazioni contenute nel documento *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea, né con le indicazioni di cui all'art. 18, comma 2, della L. 157/92 relative all'arco temporale massimo di prelievo venatorio. Tuttavia, nel caso di condizioni climatiche e ambientali estreme che si verificano a fine inverno, si invita codesta Amministrazione a considerare la possibilità della sospensione del prelievo venatorio al Colombaccio.

Dall' 1 gennaio 2022 la caccia al **Colombaccio** va consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Altro

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione della **Coturnice** (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Diverse indicazioni e prescrizioni del piano sono state recepite nella bozza di calendario venatorio in esame. Nondimeno si suggerisce, di adottare tutte le misure previste nel piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo e la conservazione delle popolazioni della Coturnice.

Si chiede inoltre che codesta Amministrazione produca, all'interno del prossimo calendario venatorio regionale, l'elenco dei valichi montani posti lungo le rotte di migrazione in cui va previsto il divieto di caccia entro un raggio di un chilometro dai suddetti valichi ai sensi dell'art. 1, c.5, della LN n. 157/92.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

La caccia alla fauna acquatica in gennaio (fino al 20 gennaio 2023) in forma vagante può essere consentita a **Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, e Beccaccino** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 20 agosto 2022 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).

MAMMIFERI

Cinghiale

Per la programmazione dell'attività di caccia al Cinghiale si rimanda all'Ordinanza commissariale n. 4 del

28 giugno 2022 e all'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022) nonché alla L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022). In merito all'attuazione della caccia vangante con l'eventuale ausilio di cani si evidenzia che tale attività potrebbe rappresentare un elemento di disturbo ambientale non banale, in particolare se i segugi utilizzati sono generalisti, e causare un aumento della mobilità dei cinghiali sul territorio che potrebbe costituire un elemento rischio per la diffusione di possibili patologie. Considerata l'attuale situazione epidemiologica, si invita pertanto ad escludere o limitare fortemente tale forma di caccia.

Considerata l'avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio peninsulare italiano, e in particolare nella vicina provincia di Rieti, al confine con la provincia dell'Aquila, si evidenzia la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e ponga forte attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio:

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208>

<http://www.izsum.it/izsum/>

Per chiarimenti in materia di gestione della Peste suina africana si rimanda anche alla seguente pagina, del sito web di ISPRA:


<https://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-caso-di-peste-suina-africana-psa-per-l2019italia-continentale>

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA
DELL'AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE
DELLA BIODIVERSITA'

Il Direttore ad interim
Ing. Alfredo Pini

FR-ASO-BF/
Rif. int. 38788/2022